

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DETERMINA n. 467 del 1 Dicembre 2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO CHE,**

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;
- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 27/09/2021 così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021 e successive D.G.R. 450 del 31/03/2022, DGR 1071 del 25/07/2022 e 1768 del 30/11/2022, ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

**CONSIDERATO** che, l’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: “Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. L’art. 6, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall’art. 1, comma 12, del decreto

legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:

*“Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.” Entro il medesimo termine con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;*

**PRESO ATTO** che in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

**DATO ATTO** che,

l'Agenzia Territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei Rifiuti, alla data del 31/12/2021, ha meno di 50 dipendenti e ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):

- a) Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con deliberazione del Comitato dei Delegati num. 5 del 26 Settembre 2022;
- b) Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con deliberazione del Comitato dei Delegati num. 2 del 29 aprile 2022;

**RILEVATO** che il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, comma 3, che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al

rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021”;

- all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

**DATO ATTO** che, con Deliberazione del Comitato dei Delegati num. 4 del 07/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Agenzia Territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei Rifiuti 2022/2024,

**VISTI:**

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto dell'Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 5 luglio 2018;
- la DGR. 1903 del 22/11/2021;
- la DGR 450 del 31/03/2022;
- la DGR 1071 del 25/07/2022

**DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**DI APPROVARE** la proposta di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 – 2024, allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

**DI NOTIFICARE** il presente atto al Comitato dei Delegati per la necessaria approvazione;

**DI DISPORRE** la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti del Direttore Generale”.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Avv. Gianfranco Grandaliano**

## Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022

### Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti

SEZIONE1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	
SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	
Amministrazione	Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti
Indirizzo:	Viale delle Magnolie 6/8, 70026 Modugno (BA)
Codice fiscale	93473040728
Presidente	Avv. Fiorenza Pascazio
N° dipendenti al 31.12.2021	15
N° abitanti al 31.12.2021	/
Telefono:	080 5407750
Sito internet:	<a href="http://www.ager.puglia.it">www.ager.puglia.it</a>
E-mail:	<a href="mailto:segreteria@ager.puglia.it">segreteria@ager.puglia.it</a>
PEC:	<a href="mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it">protocollo@pec.ager.puglia.it</a>
IPA	<a href="https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/indirizzo-sede/ricerca-ente/elenco-aree-organizzative-omogenee/1205/scheda-ente/1205">https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/indirizzo-sede/ricerca-ente/elenco-aree-organizzative-omogenee/1205/scheda-ente/1205</a>
ANALISI INTERNA ED ESTERNA	
<p>Per il presente PIAO le informazioni sono ricavabili dal Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Delibera del Comitato dei Delegati n. 4 del 7 giugno 2022, reperibile al seguente link:</p> <p><a href="https://ager.puglia.it/wp-content/uploads/2022/09/Documento-Unico-di-Programmazione-2022_2024-ver.pdf">https://ager.puglia.it/wp-content/uploads/2022/09/Documento-Unico-di-Programmazione-2022_2024-ver.pdf</a></p> <p>nonché al PTPCT – Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – 2022-2024 approvato con Delibera del Comitato dei Delegati num. 2 del 29 aprile 2022 reperibile al seguente link:</p> <p><a href="https://ager.puglia.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/">https://ager.puglia.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/</a></p>	

**SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE, RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**
**VALORE PUBBLICO**

L'Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio dei Rifiuti, è Ente pubblico autonomo obbligatorio ex lege ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 138/2011 che prevede che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. L'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale, corrispondente all'intero territorio regionale. All'art. 9 della legge istitutiva regionale sono indicate le funzioni alla stessa delegate, ovvero:

- a) determinare le tariffe per l'erogazione dei servizi di competenza, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale;
- b) determinare e controllare i livelli generali del servizio e gli standard di qualità; predisporre lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;
- c) disciplinare i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;
- d) predisporre i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal codice degli appalti pubblici; assicurare altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio e collabora con le autorità o organismi statali di settore;
- e) predisporre le linee guida della Carta dei servizi;
- f) può espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- g) può espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza ausiliarie;
- h) subentrare nei contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, aventi a oggetto la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani.

**La regolazione tariffaria.**

L'Autorità di regolazione per energia, Reti e ambiente (ARERA) nel corso del biennio 2018-2019 ha proceduto con decisione nell'elaborazione di un metodo tariffario che andasse ad integrare il previgente DPR 158/1999 e, a seguito di un lungo percorso partecipato, in data 31 ottobre 2019 ha pubblicato la Deliberazione n. 443/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" il cui allegato tecnico "Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021" (Metodo Tariffario Rifiuti – MTR) definisce le nuove modalità di elaborazione della pianificazione economica per gli anni dal 2020 in avanti.

Sulla base del dispositivo contenuto nelle deliberazioni suddette, le attività dell'Agenzia nel corso degli anni 2020 e 2021 sono state quindi fortemente improntate a dare piena operatività ed applicazione alle nuove disposizioni dell'Autorità nazionale, anche in un contesto di prima applicazione che ha visto diverse variabili applicative di incertezza ovvero che necessitano del consolidamento di alcune prassi finora non affrontate dall'Agenzia. Nel corso del 2021 questo processo anche grazie a significative sinergie e scambi di comunicazione con l'Autorità Nazionale ed ha trovato maggior consolidamento operativo.

Nel corso del 2021 la stessa Autorità Nazionale ha dato corso alla revisione del metodo tariffario che è giunto alla sua definizione con l'emanazione della Delibera n. 363/2021 che ha approvato il Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (c.d. MTR2), che ha introdotto innovazioni molto significative, quali:

- la disciplina del sistema regolatorio delle tariffe al cancello mediante l'individuazione degli impianti (di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani) di chiusura del ciclo, c.d. impianti "minimi", individuati come indispensabili, da assoggettare a una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe di accesso agli stessi, prevedendo anche in questo caso, una programmazione quadriennale, premiando il ricorso ad impianti di trattamento che valorizzino i rifiuti e penalizzando il conferimento in discarica;
- l'adozione del Documento di Consultazione n°422 del 12 ottobre 2021, con cui ARERA ha chiarito gli orientamenti finali che l'Autorità intende adottare nella regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti;
- la delibera della Giunta Regionale della Puglia n°2251/2021 che ha dato applicazione in ambito regionale alla disciplina emanata da ARERA individuando gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti definiti come "minimi", vale a dire essenziali alla chiusura del ciclo dei rifiuti.

Il nuovo Metodo tariffario rifiuti darà anche applicazione a quanto già disciplinato dall'Autorità Nazionale con propria Delibera n. 444/2019 con riferimento alla qualità contrattuale del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti attribuendo, nella declinazione del modello normativo alla realtà pugliese, ad AGER i compiti e le responsabilità relative alla riconduzione della qualità degli istituti contrattuali del servizio di raccolta in atto nei Comuni pugliesi al modello disegnato dalla Autorità Nazionale. A tal riguardo ARERA ha adottato la Deliberazione n. 15 del 18 gennaio 2022, con cui è stato approvato il *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani* (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

In sintesi, è stato definito il set di obblighi di qualità introdotto dalla Delibera ARERA n. 15/2022 sostanzialmente articolato:

- per la qualità contrattuale, con riferimento a:
  - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
  - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
  - c) Punti di contatto con l'utente;
  - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
  - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
  - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica, con riferimento a:
  - a) Continuità e regolarità del servizio;
  - b) Sicurezza del servizio.

## **Il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani**

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 68 del 14 dicembre 2021, che ha emendato e approvato la proposta di Piano presentata alla assise pugliese con Delibera della Giunta regionale n. 1651 del 15/10/2021, è stato emanato il nuovo "Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate".

Il Piano contiene numerosi elementi di novità rispetto agli scenari disegnati dalla precedente normativa di pianificazione regionale che vedranno AGER nel prossimo futuro fortemente impegnata a rivestire un ruolo di primaria importanza, soprattutto nell'impulso ed alla realizzazione del potenziamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo della gestione dei rifiuti urbani in Puglia.

### **La disciplina degli impianti "minimi" in Puglia.**

Con delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 29 dicembre 2021 denominata "Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo "minimi" ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA", la Regione Puglia ha disciplinato la determinazione delle tariffe agli impianti attraverso una modulazione della regolazione in ragione del livello di pressione competitiva, dell'attività di programmazione settoriale, nonché del grado di integrazione della filiera, distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "integrati", "minimi" ed "aggiuntivi" nonché l'introduzione di un meccanismo di incentivazione tramite perequazione, sulla base della gerarchia dei rifiuti, prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione dei corrispettivi per l'accesso agli impianti di chiusura a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce (compostaggio/digestione anaerobica, termovalorizzatori, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica).

I detti impianti possono essere qualificati in impianti di chiusura del ciclo "minimi" quali impianti di trattamento di chiusura del ciclo individuati se sono ritenuti come indispensabili e conseguentemente assoggettati ad una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe oppure possono essere qualificati impianti di chiusura ciclo "aggiuntivi" quali impianti di trattamento di chiusura del ciclo non ritenuti come "minimi" e non "integrati" nella gestione e conseguentemente non assoggettati a regolazione tariffaria *tout court* ma solo con previsione di obblighi di trasparenza sulle condizioni anche economiche di accesso agli impianti.

Gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" che possono essere qualificati in tutto o in parte alle capacità autorizzate, sono individuati, anche alla luce delle caratteristiche dell'operatore che li gestisce, e sono identificati con gli impianti di trattamento presenti sul territorio ove sussistano le seguenti condizioni:

1. offrano una capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori,
2. ed in alternativa:
  - a) avere una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi;
  - b) essere già stati individuati in sede di programmazione, sulla base di decisioni di soggetti competenti alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.

In sede di individuazione sono stati esplicitati altresì, secondo quanto prescritto dall'art. 6 comma 2 della deliberazione n. 363/2021:

- a) i flussi che si prevede vengano trattati per impianto, anche ove ancora non risultino negli strumenti di programmazione vigenti;
- b) la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare;
- c) l'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti.

Gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" così come individuati mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di aggiornamento nel 2023 per le annualità successive.

Il gestore dell'impianto dovrà applicare per ciascun anno di competenza (2022,2023,2024 e 2025) la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2021, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario,  $\tau$ , determinato sulla base dei costi totali dell'impianto ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi della deliberazione n. 363/2021 ed in particolare di quanto prescritto all'art 7 ed ai sensi del MTR allegato. Inoltre nella determinazione della tariffa, che sarà soggetta annualmente al limite massimo di crescita secondo quanto statuito dal MTR, si deve tener conto delle valutazioni relative alla prossimità dei flussi dei rifiuti in ingresso. Ne consegue che i precitati impianti saranno soggetti a regolazione per la determinazione dei costi e delle tariffe.

AGER rivestirà il ruolo di soggetto che presidierà la determinazione delle tariffe dei citati impianti, durante il periodo regolatorio e con le verifiche infra-periodo previste, applicando la disciplina dei costi ammissibili che rinvia dalla Delibera ARERA 363/2021.

Lo scenario sopra riportato descrive gli ambiti d'azione nei quali AGER si troverà ad operare nel corso dell'anno 2022 e per quelli a venire potenziando, in particolare, il proprio ruolo di presidio della disciplina regolatoria e dell'implementazione della strategia impiantistica contenuta nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

## PERFORMANCE

Piano della Performance

Il sistema di definizione del Piano della Performance dell'ente è stato oggetto di recente di una significativa innovazione. La giunta Regionale della Puglia, infatti, con propria Deliberazione n. 1820 del 15.10.2021 ha ridefinito il processo di individuazione degli obiettivi da assegnarsi annualmente ai Direttori generali delle Agenzie Regionali includendo espressamente tra questa anche l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

In data 24.11.2022 è stata notificata ad AGER la DGR n. 1626 del 21.11.2022, che assegna alla Direzione Generale di AGER i seguenti obiettivi strategici, che entrano così a far parte degli obiettivi dell'Agenzia:

<b>Indirizzi del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – anno 2022</b>	<b>Obiettivi strategici al Direttore Generale di A.G.E.R. - anno 2022</b>
Entrata in esercizio dell'impianto di trattamento e recupero della frazione organica sito in Bari.	Entrata in esercizio dell'impianto di trattamento e recupero della frazione organica sito in Bari.

Avvio delle procedure autorizzative per l'entrata in esercizio della discarica di Corigliano d'Otranto di cui al contratto Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.R.L.	Avvio della procedura autorizzativa per l'entrata in esercizio della discarica di Corigliano d'Otranto di cui al contratto Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.R.L.
Validazione delle tariffe di conferimento degli impianti minimi di cui alla DGR 2251/2021.	Predisposizione ed adozione del provvedimento di AGER di validazione dei PEF anni 2022- 2025 e determinazione della tariffa "al cancello" per l'anno 2022 degli impianti "minimi" di cui alla DGR 2251/2021.
Avvio delle procedure di affidamento per la realizzazione e/o gestione degli impianti pubblici oggetto di finanziamento, tenuto conto degli iter di autorizzazione ambientale in corso di esecuzione da parte delle autorità competenti.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale sito in Molfetta: pubblicazione bando di concessione al 31.12.2022.</li> <li>2. Piattaforma integrata di trattamento rifiuti sito in Brindisi: verifica, validazione e approvazione progetto definitivo al 31.12.2022.</li> <li>3. Impianto di trattamento Carta e Cartone sito in Ugento: proposta di aggiudicazione al 31.12.2022.</li> <li>4. Impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale sito in Statte: pubblicazione bando di concessione al 31.12.2022.</li> </ol>
Definizione dei nuovi standard di qualità tecnico-contrattuale per i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani.	Approvazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 5 della delibera ARERA n. 15/2022 "Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti" (TQRIF).
Definizione del protocollo degli interventi di monitoraggio presso l'impianto ASECO sito nel Comune di Ginosa.	Sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra AGER, Comune di Ginosa, ASECO ed Acquedotto Pugliese avente ad oggetto l'attuazione di quanto disposto dal PRGRU per il riavvio dell'impianto di compostaggio sito nel Comune di Ginosa.

Tale assegnazione di fatto costituisce elemento essenziale al fine di costruire il Piano della Performance dell'ente, che deve integrare quanto disposto nei propri atti di programmazione (il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Delibera del Comitato dei Delegati n. 4 del 7 giugno 2022) con quanto stabilito dalla Giunta Regionale.

Conseguentemente, è stata operata in sinergia tra Direzione Generale, Direzione Operativa e strutture interne dell'AGER un percorso di definizione coerente dei singoli obiettivi da assegnarsi alla Direzione Operativa ed alle Posizioni Organizzative.

#### RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato con Delibera del Comitato dei Delegati n. 2 del 29.04.2022 è reperibile al seguente link:

<https://ager.puglia.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/>

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	
Struttura Organizzativa	
Modello organizzativo di AGER, approvato con DD. n. 113 del 26.04.2021	
Organizzazione del lavoro agile	
<p>Nelle more della regolamentazione del lavoro agile, ad opera dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2022-2024 che disciplineranno a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, così come indicato nelle premesse delle "Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021 e per le quali è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 16 dicembre 2021, l'istituto del lavoro agile presso l'AGER, rimane regolato dalle disposizioni di cui alla normativa vigente</p>	
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	
<p>Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale con il relativo Piao Occupazionale è stato approvato con Deliberazione del Comitato dei Delegati n. 5 del 26 settembre 2022, reperibile al seguente link:</p> <p><a href="https://ager.puglia.it/provvedimenti/delibera-num-5-del-26-09-2022/">https://ager.puglia.it/provvedimenti/delibera-num-5-del-26-09-2022/</a></p>	

#### SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Pagina 60 di 81 Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance";
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione "Organizzazione e capitale umano", con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance, consultabile al seguente link:

<https://ager.puglia.it/wp-content/uploads/2022/01/Delibera-N.-1-del-02.03.2022.pdf>